CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2509/2025

Oggetto: SNAM RETE GAS S.P.A.. AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 52 SEXIES DEL D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I. E DELLA L.R. LIGURIA 16/2008 E SS.MM.II PER IL RIFACIMENTO DEL METANODOTTO DERIVAZIONE PER SESTRI LEVANTE DN 400 (16) - DP 75 BAR E OPERE CONNESSE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA EURO 800,00.

In data 16/09/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi“;

il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia“;

il D.P:R. 8 giugno 2001, n. 327, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

il D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, recante “Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche”;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Visti inoltre

il D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 recante “Attuazione della direttiva n.98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della Legge 17 maggio 1999, n.144”

la L. 23 agosto 2004, n. 239, recante “Riordino del settore energetico”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.M. 17 aprile 2008 recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, e ss.mm.ii. recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

la L.R. 29 maggio 2007, n. 22, recante “Norme in materia di energia”;

la L.R. 6 giugno 2008, n. 16, e s.m.i. recante “Disciplina dell’attività edilizia”;

la L.R. 28 giugno 2017 n.15 recante “Adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi";

Visti altresì

il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

il D.Lgs. 31 marzo 2003, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, con particolare riguardo agli articoli compresi dal 93 al 101;

la L.R. 22 gennaio 1999, n. 4, recante “ Norme in materia di foreste ed assetto idrogeologico”;

la L.R. 1 aprile 2014, n. 8, recante “Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico”;

la L.R. 6 giugno 2014, n.13, recante “Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio”;

la L.R. 10 aprile 2015, n. 15, recante “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che tra l’altro disciplina l’attribuzione alla Regione Liguria, a far data dal 1/7/2015, delle funzioni di difesa del suolo già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Genova;

il Regolamento Regionale 14 Luglio 2011, n. 3, recante “Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua”;

Considerato che a far data dal 01.01.2015, come disposto dalla L.7.04.2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Premesso che

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 73738 del 11.12.2024 Snam

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Rete Gas S.p.A. ha presentato istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e della L.R. n. 22/2007 nonché della L.R. 16/2008, per il rifacimento del metanodotto derivazione per Sestri Levante;

sul progetto in argomento, con prot. m_amte.MASE.VA REGISTRO DECRETI.R.0000123, in data 19.04.2024 è stato emesso "Giudizio di compatibilità ambientale del progetto" – DECRETO VIA da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

dal momento che il progetto riguarda i territori di più amministrazioni e data la copiosità della documentazione prodotta, SNAM Rete Gas S.p.A. ha provveduto a caricare il materiale su piattaforma dedicata fornendo link per l'accesso;

con nota prot. n. 871 del 09.01.2025 la scrivente amministrazione ha provveduto a interrompere i termini procedimentali in quanto dall'esame della documentazione allegata è emerso che alcuni file risultavano non leggibili. E' stato pertanto chiesto alla Società di verificare che tutta la documentazione fosse stata caricata correttamente e leggibile, tenuto conto che la stessa sarebbe stata utilizzata per convocare la conferenza dei servizi e messa a disposizione dei privati nel caso di richiesta di accesso agli atti;

con l'occasione è stato inoltre chiesto alla Società di fornire una bozza del piano particellare da allegare alle pubblicazioni per il vincolo preordinato all'esproprio, stante che i destinatari della procedura risultavano superiori a 50 ed, inoltre, trattandosi di un progetto che coinvolge territori di più province (in particolare, La Spezia e Parma), è stato chiesto di fornire una presentazione di sintesi relativa all'opera di interesse di questo ente;

il progetto, per quanto concerne il territorio metropolitano, interessa maggiormente i Comuni di Casarza Ligure e Castiglione Chiavarese e in maniera più residuale il Comune di Sestri Levante;

SNAM Rete Gas S.p.A. ha fornito riscontro con nota assunta a prot. con n. 5615 del 30.01.2025, data di perfezionamento dell'istanza da cui decorrono i termini procedimentali;

secondo quanto dichiarato da SNAM Rete Gas S.p.A. la realizzazione del metanodotto "Der. per Sestri Levante" DN 400 (16"), DP 75 bar consentirà di attualizzare ed ammodernare le infrastrutture in esercizio, sostituendo tratti di metanodotto la cui costruzione risale agli anni '80;

il progetto prevede, come intervento principale, la realizzazione di alcuni tratti in sostituzione della linea esistente, che sarà dismessa e rimossa esclusivamente in corrispondenza dei tratti di nuova progettazione;

il progetto prevede interventi sulle linee secondarie (All.+Ricoll.+IS) ed inoltre la realizzazione di:

- una Stazione di L/R PIG nel Comune di Casarza Ligure;
- un impianto di riduzione della pressione HPRS-50 nel Comune di Casarza Ligure;
- l'ampiamento dell'impianto di riduzione dell'alta pressione già esistente nel Comune di Sestri Levante
- due punti di intercettazione di linea (PIL) dislocati rispettivamente 1 nel Comune di Casarza Ligure ed 1 nel Comune di Castiglione Chiavarese;

il progetto prevede inoltre l'attraversamento di n. 2 corsi d'acqua nel Comune di Castiglione Chiavarese (Rio Baregi e Rio Frascarese), percorrenza per variante del Torrente Petronio nel Comune di Casarza Ligure, attraversamento della SP sempre nel Comune di Casarza Ligure. Per maggiori dettagli circa le opere a progetto si rimanda alla documentazione in atti;

dal momento che il progetto in questione ricade parzialmente all'interno di aree naturali protette e

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

di siti Natura 2000, ai sensi della normativa vigente, si rileva che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ha ricompreso la procedura di Valutazione di Incidenza, di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997;

nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale si è espressa la Commissione Tecnica (PNRR-PNIEC n. 272 del 15 febbraio 2024, assunto al prot. 31891/MASE del 20 febbraio 2024), la quale ha formulato:

- parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto;
- parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000, in relazione alle conclusioni della Valutazione di Incidenza Ambientale, di livello I e di livello II, subordinando il progetto al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere n. 272 del 15 febbraio 2024;
- esito positivo in merito alle verifiche del Piano Preliminare per l'Utilizzo delle e rocce da scavo presentato, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nella specifica condizione ambientale;

è stato altresì acquisito il parere del Ministero della cultura, reso con nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 12579-P del 27 giugno 2023, assunto al prot. 105204/MASE del 28 giugno 2023, di esito positivo con condizioni ambientali;

il progetto depositato presso questa amministrazione ai fini dell'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.P.R. 327/2001 risulta essere il progetto di fattibilità tecnico economica (c.d. PFTE), che costituisce il primo livello di progettazione in cui si articola il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

ai sensi dell'art. 41, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. n. 327/2001) il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo;

il progetto esecutivo, cui si fa reiteratamente riferimento nelle Condizioni Ambientali contenute nel Decreto VIA del 19/04/2024 prot. m_amte.MASE.VA REGISTRO DECRETI.R.0000123 (doc. allegato VDO_ID-VIP 9631), costituisce il secondo livello di progettazione del codice appalti, predisposto in conformità rispetto al precedente livello di progettazione PFTE ed è redatto "nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste" (cfr. Allegato I7 del D.lgs. 36/2023 Sezione III, articolo 22, comma 3);

la progettazione in questione, oltre la realizzazione e la messa in opera degli impianti, incide sull'assetto e la gestione del territorio presso varie località prevedendo la creazione di:

1) fascia di vincolo preordinato all'esproprio (VPE) - imposizione di una fascia di servitù con distanza minima dell'asse del gasdotto dai fabbricati, misurata orizzontalmente ed in senso ortogonale all'asse della condotta, ricavata dal D.M. 17.04.08, generalmente di ml. 13,50. La costruzione ed il mantenimento di un metanodotto sui fondi privati sono legittimati da una servitù il cui esercizio, lasciate inalterate le possibilità di sfruttamento agricolo di questi fondi, limita la fabbricazione nell'ambito di una fascia di asservimento a cavallo della condotta (servitù non aedificandi);
2) area occupazione lavori - per la realizzazione di pista di lavoro, denominata "area di passaggio";
3) aree non soggette a VPE - all'esterno della fascia di VPE è necessario occupare aree provvisorie (piazzole) per il deposito materiali e realizzare le strade di accesso provvisorie

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

all'area di passaggio;

4) opere di ripristino morfologico ed idraulico – opere in corrispondenza di punti particolari, quali attraversamenti di corsi d'acqua, strade, ecc., manufatti che, assicurando la stabilità dei terreni, garantiscono anche la sicurezza della tubazione;

le fasi costruttive del metanodotto, secondo quanto riportato nella relazione di sintesi pervenuta il 30.01.2025, prevedono:

- picchettamento linea e apertura pista lavoro
- trasporto tubazioni e sfilamento lungo pista lavoro
- accoppiamento e saldatura tubazioni
- scavo trincea di posa
- posa condotta
- collaudo idraulico tubazione
- controllo tubazione con pig
- rinterro e livellamento pista di lavoro
- ripristini morfologici e vegetazionali

la tipologia di opera in progetto, nonché le opere ad essa connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;

SNAM Rete Gas S.p.A. ha chiesto l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. n.327/2001;

per garantire nel tempo il rispetto della sopra citata distanza la Società intende procedere alla costituzione consensuale di servitù di metanodotto, consistente nell'impegno della proprietà a non costruire a fronte di indennità monetaria, lasciando inalterate le possibilità di utilizzo agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi);

nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo consensuale con i legittimi proprietari, SNAM Rete Gas S.p.A. procederà alla richiesta di imposizione coattiva di servitù ed occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere;

con la domanda di autorizzazione il proponente ha fornito documentazione generale e documentazione specifica relativa a ciascun intervento, che può essere così riassunta:

- Relazione tecnica;
- Relazione generale del progetto definitivo
- Studio di incidenza ambientale
- Studio delle tipologie forestali e stima delle piante ricadenti nell'area occupazione lavori
- Rilievo piante di pregio
- Piano Cantierizzazione
- Piano di manutenzione
- Prime misure per la stesura piano sicurezza
- Relazione tecnica impianti
- Relazione tecnica opere architettoniche
- Relazioni geologica e geomorfologica;
- Relazione idrogeologica;
- Relazione geotecnica;
- Relazione sismica;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- Piano di utilizzo TRS
- Relazione vegetazione ed uso del suolo;
- Studio impatto acustico
- Relazione cave e discariche
- Piano previsionale del traffico
- Relazione paesaggistica;
- Progetto di ripristino vegetazionale
- Relazioni concessioni idrauliche
- Studi idraulici
- Invarianza idraulica punti linea
- Progetto pista
- Progetto strade
- Relazione percorsi;
- Relazione verifica preventiva di interesse archeologico
- Planimetrie di progetto e di dismissione;
- elenco Particelle;
- elenco Ditte catastali;
- tracciati di progetto;
- tracciati condotta da dismettere;
- Disegni di progetto attraversamenti principali e secondari, di rimozione, intercettazione;
- Documentazione topografica;
- Attraversamenti ed interferenze;
- Schede tecniche di progetto con metodologia trenchless
- Computo metrico estimativo
- Elenco fabbisogni materiali

Osservato che

ai sensi della vigente normativa regionale compete alla Provincia, ora costituita in Città Metropolitana, il rilascio della autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti e oleodotti non appartenenti alla rete energetica nazionale e le loro varianti;

l'autorizzazione unica di competenza della Provincia è rilasciata nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

l'autorizzazione unica assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche, ivi compresi quelli di carattere paesaggistico ambientale. Il provvedimento finale comporta l'approvazione del progetto e, laddove sia stata richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, determina l'inizio del procedimento di esproprio;

ai sensi dell'art.52 quater del D.P.R.327/2001, come modificato dal D.Lgs.330/2004, è previsto che l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

dichiarazione di pubblica utilità per le opere inerenti le infrastrutture lineari energetiche siano effettuate, nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.;

Atteso che

con note prot. n. 7311 del 06.02.2025 e n.7336 del 06.02.2025, rispettivamente indirizzate al Proponente e agli enti e gestori di servizi, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento e convocata la conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona;

nelle suddette comunicazioni è stato specificato

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- la durata e termini del procedimento;
- il luogo in cui risultavano disponibili gli atti;
- il domicilio digitale della Città Metropolitana di Genova.
- l'informativa sul trattamento di dati personali per i procedimenti di autorizzazioni in materia ambientale ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 in materia di privacy ;
- le modalità di gestione dei conflitti d'interesse;

con le suddette note è stata data altresì informazione che le amministrazioni coinvolte nel procedimento sono tenute a:

- far pervenire alla scrivente amministrazione entro il termine di 15 giorni eventuale richiesta integrazioni;
- rendere alla scrivente amministrazione le proprie definitive determinazioni entro 90 giorni;

nel caso la conferenza asincrona non sia risolutiva, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui sopra la Città Metropolitana provvederà a convocare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14-bis, comma 6 e comma 2, lettera d), della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., apposita riunione della conferenza di servizi di cui all'art. 14-ter della stessa legge da tenersi eventualmente, previa convocazione, con le modalità che verranno comunicate e a cui le varie amministrazioni dovranno partecipare tramite rappresentante unico;

circa il termine di conclusione procedimento si specifica che lo stesso non è più espressamente definito da Regione Liguria all'art. 28 della L.R. 16/2008; tale termine, di 90 giorni, risultava fissato all'art. 29 della L.R. 16/2008 abrogato con la modifica introdotta dalla L.R. n. 15/2017;

la normativa nazionale agli artt. 52 quinquies e sexies del D.P.R. 327/2001 stabilisce un termine di conclusione procedimento di 180 gg, come definito dall'art.5 dello stesso D.P.R., in caso di mancanza di disposizioni regionali;

il termine di conclusione del procedimento è pertanto fissato in 180 giorni, a decorrere dalla data del 30.01.2025 di perfezionamento dell'istanza, fatta salva eventuale sospensione termini per richiesta integrazioni;

Considerato che

la Città Metropolitana di Genova ha inviato direttamente la documentazione agli uffici che si è ritenuto fossero interessati;

per le amministrazioni dello Stato si è provveduto a convocare altresì la Prefettura di Genova e ad informare il Dipartimento del coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

è stato chiesto comunque a ciascun ente in indirizzo di farsi carico di interessare tutte le proprie strutture coinvolte nel procedimento in modo da garantire l'esame di tutti gli aspetti di competenza dell'ente stesso;

agli enti che non avessero riscontrato competenze in merito al procedimento è stato chiesto di darne comunicazione;

alla conferenza dei servizi sono stati altresì convocati per la verifica di eventuali interferenze i gestori di servizi anche in base alle segnalazioni di SNAM Rete Gas S.p.A.;

nel procedimento concertativo sono stati coinvolti, per competenza e per la verifica di eventuali interferenze, i seguenti enti e gestori di servizi:

- Presidenza del Consiglio Dipartimento del coordinamento amministrativo
- Prefettura di Genova
- Regione Liguria
  - Dipartimento Ambiente e Protezione Civile
  - Settore Difesa del Suolo Genova
  - Settore tutela del Paesaggio e Demanio marittimo
  - Dipartimento Agricoltura turismo Formazione e lavoro
  - Politiche della Natura Parchi e Biodiversità
- Comune di Sestri Levante
- Comune di Casarza Ligure
- Comune di Castiglione Chiavarese
- ARPAL – Dipartimento di Genova
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Sviluppo Economico e Dipartimento Comunicazioni - Isp. Territoriale per la Liguria)
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona
- Ministero della Difesa
- Comando Militare Esercito Liguria
- Legione Carabinieri Liguria
- Comando Provinciale di Genova
- Gruppo Carabinieri Forestale - Genova
- ASL 4 Chiavarese
- Ufficio delle Dogane di Genova
- Città Metropolitana di Genova
  - Direzione Ambiente
  - Direzione Territorio e Mobilità

di seguito i soggetti individuati per verificare eventuali interferenze

- RFI FERROVIE
- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.
- ANAS S.p.A.
- TECNE Gruppo Autostrade per l'Italia
- E-Distribuzione S.p.A.

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- IRETI S.p.A.
- ITALGAS RETI S.p.A.
- TERNA Rete Italia S.p.A
- BT Italia S.p.A.
- GTT Italy S.r.l. (ex Interoute S.p.A.)
- OpEN Fiber S.p.A
- VODAFONE ITALIA S.p.A.
- TIM S.p.A.
- WIND TRE S.p.A.
- FIBERCOP S.p.A. (Ex. Flash Fiber S.p.A.)
- ULTRANET S.r.l.
- COLT TECHNOLOGY SERVICES S.p.A.
- RETELIT DIGITAL SERVICES S.p.A.
- FASTWEB S.p.A.
- UNO COMMUNICATIONS
- IRIDEOS S.p.A.
- SIELTE S.p.A.
- CITY GREEN LIGHT S.r.l.

Rilevato che

in allegato è inserito l'elenco delle aree interessate a vario titolo dall'intervento (terreni soggetti ad imposizione di servitù, aree in occupazione temporanea per pista, allargamenti, strade provvisorie e piazzole);

poiché il numero dei destinatari interessati dalle procedure ex D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. risultava, come già detto, superiore a cinquanta, con nota prot. n. 8516 del 12.02.2025 è stato chiesto ai comuni territorialmente interessati (Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Sestri Levante), come previsto dall'art. 57 ter del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. per le infrastrutture lineari energetiche, di procedere con l'affissione all'Albo Pretorio di avviso, per un periodo di 20 (venti) giorni, e di comunicare tempestivamente alla scrivente amministrazione la data di affissione per consentire la valutazione delle eventuali osservazioni pervenute a termini di legge;

analoga richiesta è stata avanzata a Regione Liguria con nota prot. n. 8520 del 12.02.2025 per la pubblicazione sul sito informatico;

la pubblicazione è avvenuta altresì sul sito di Città Metropolitana di Genova a decorrere dal 13.02.2025 e sull'albo pretorio a decorrere dal 14.02.2025;

la notizia è stata altresì pubblicata su un quotidiano nazionale (Sole 24 Ore) e locale (Secolo XIX) in data 19.02.2025;

il Comune di Casarza Ligure con PEC n. 8644 del 12.02.2025 ha comunicato di aver provveduto alla pubblicazione con n. 146 dal 12/2/25 al 4/3/2025;

con PEC n. 9297 del 14.02.2025 il Comune di Sestri Levante ha comunicato di aver provveduto alla pubblicazione a decorrere dal 12.02.2025;

dalla verifica del relativo albo pretorio, sebbene non abbia inviato alcuna comunicazione al riguardo, risulta che il Comune di Castiglione Chiavarese abbia provveduto alla pubblicazione a decorrere dal 14.02.2025;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Regione Liguria con nota assunta a prot. con n. 22429 del 11.04.2025 ha comunicato di aver provveduto alla pubblicazione dal 28/02/2025 al 20/03/2025;

Atteso che

in relazione alle suddette pubblicazioni con nota assunta al protocollo con n. 16094 del 17.03.2025 sono pervenute osservazioni da parte di uno studio legale per conto di alcuni proprietari di particelle interessate dall'intervento;

con nota prot.n.17649 del 21.03.2025 questa amministrazione ha riscontrato lo studio legale e con nota prot.n.17652 del 21.03.2025 ha inviato le osservazioni pervenute a SNAM Rete Gas S.p.A., per eventuali controdeduzioni;

con nota n. 619 del 22.04.2025, assunta al protocollo con n. 24694 del 23.04.2025 SNAM Rete Gas S.p.A. ha provveduto a riscontrare direttamente le osservazioni formulate;

la documentazione relativa al progetto è rimasta a disposizione del pubblico presso la Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova;

Considerato che

a seguito della convocazione della conferenza di servizi sono pervenute comunicazioni da parte dei seguenti soggetti (sono indicati data e numero con i quali sono state assunte al protocollo);

in data 07.02.2025, assunta a protocollo con n. 7437, TIM ha informato che, in considerazione dell'oggetto, la comunicazione doveva essere indirizzata a FiberCop S.p.A., in virtù del conferimento da parte di TIM in favore di FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.;

con nota assunta al protocollo con n.11984 del 26.02.2025 FiberCop S.p.A. ha comunicato nulla il osta all'intervento;

con nota assunta al protocollo con n. 7902 del 10.02.2025 il Comando Vigili del Fuoco ha fornito indicazioni circa le modalità di presentazione dell'eventuale istanza di valutazione del progetto antincendio. La comunicazione dei Vigili del Fuoco è stata inoltrata a SNAM Rete Gas S.p.A. con nota prot n. 8499 del 12.02.2025 che ha provveduto a riscontrare con comunicazione assunta al protocollo con n.9780 del 17.02.2025, informando questa amministrazione ed il Comando Vigili Fuoco che l'istanza di valutazione del progetto, ai fini della procedura antincendio, come previsto dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 151/2011 e dagli artt. 3 e 4 del D.M. 07/08/2012, verrà inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Ufficio Prevenzione – Genova all'ottenimento del provvedimento che approva il progetto definitivo che dichiara la pubblica utilità, appone il vincolo preordinato all'esproprio e rilascia l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio per l'opera in oggetto;

con nota assunta al protocollo con n. 8329 del 11.02.2025 il Comando Militare Esercito Liguria ha informato di aver preso in carico la pratica e che il parere di competenza sarebbe stato rilasciato entro il 30.04.2025, evidenziando che, in riferimento alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii., l'eventuale mancata comunicazione delle determinazioni entro i termini di legge equivale ad assenso incondizionato;

con nota assunta al protocollo con n. 20106 del 02.04.2025 il Comando Militare Esercito Liguria ha inviato comunicazione interlocutoria;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

con successiva nota assunta al protocollo con n.23262 del 16.04.2025 lo stesso Comando ha fornito il proprio nulla osta comunicando che il procedimento, per quanto di interesse, poteva ritenersi concluso;

con nota assunta al protocollo con n.8586 del 12.02.2025 Retelit Digital Services S.p.A. ha comunicato che nelle aree interessate dai lavori non sono presenti infrastrutture di proprietà;

con nota assunta al protocollo con n.8658 del 12.02.2025 Fastweb S.p.A. ha chiesto di essere prontamente contattata qualora dovessero emergere interferenze;

con nota assunta al protocollo con n.10177 del 19.02.2025 Irideos S.p.A. ha comunicato che nell'area interessata ai lavori non sono presenti infrastrutture rete ottica di proprietà;

con nota assunta al protocollo con n.10291 del 19.02.2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha informato che con la pubblicazione del D.Lgs. n. 48/2024 sono state introdotte diverse modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche; in particolare è stato sostituito l'articolo 56 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, con conseguente eliminazione del nulla osta del MIMIT per la realizzazione di impianti e condutture di energia elettrica e/o tubazioni metalliche sotterrate. Ai sensi della nuova normativa SNAM Rete Gas S.p.A. è tenuta a predisporre dichiarazione asseverata, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione, che deve essere inviata al Ministero, prima dell'avvio dei lavori, sostituisce qualsiasi atto di assenso dell'Ispettorato Territoriale sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle conferenze di servizi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.;

con nota inviata per conoscenza anche a questa amministrazione e assunta al protocollo con n.47073 del 04.08.2025 SNAM Rete Gas S.p.A. ha riscontrato il Ministero;

con nota assunta al protocollo con n.10055 del 18.02.2025 ARPAL ha formulato alcuni rilievi in ordine alle procedure di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel Giudizio di Compatibilità Ambientale formulato dal MASE;

con nota assunta al protocollo con n.10818 del 21.02.2025 Regione Liguria – Difesa Suolo ha chiesto a Snam Rete Gas S.p.A. di fornire, per quanto di competenza, integrazioni sia per quanto concerne gli aspetti idraulici sia per gli aspetti geologici;

con nota prot.n.11335 del 24.02.2025 sono state inviate a Snam Rete Gas S.p.A. tutte le richieste di integrazioni fino a quel momento pervenute, con sospensione dei tempi procedimentali;

con nota assunta al protocollo con n.11984 del 26.02.2025 FiberCop S.p.A. ha fornito nulla osta all'intervento e indicazioni circa le modalità operative da seguire da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. in caso di possibili interferenze con i loro tracciati;

con nota assunta al protocollo con n.13466 del 05.03.2025 BT Italia S.p.A. ha comunicato che nelle zone interessate dai lavori non sono presenti impianti di proprietà;

con nota assunta al protocollo con n.17974 del 24.03.2024 è pervenuto il parere dell'Ufficio Attività Edilizia e Territorio di Città Metropolitana di Genova che demanda ai comuni territorialmente competenti la verifica di conformità degli interventi al PTC in funzione delle aree interessate dagli interventi e che per gli aspetti relativi alle Opere Strutturali fornisce specifiche indicazioni ai sensi della normativa in materia di opere in calcestruzzo armato/struttura metallica e in zona sismica di cui al D.P.R. n. 380/2001 e norme correlate;

con nota assunta al protocollo con n. 21563 del 08.04.2025 il Settore Tutela del Paesaggio e

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Demanio Marittimo di Regione Liguria ha dichiarato la non competenza, dal momento che l'intervento proposto non rientra nelle tipologie degli interventi urbanistico-edilizi di nuova costruzione;

con nota prot. n. 22172 del 10.04.2025 Città Metropolitana di Genova ha provveduto a trasmettere a SNAM Rete Gas S.p.A. le ulteriori richieste di integrazioni pervenute e al contempo ha sollecitato riscontro a quanto già inviato, facendo presente il permanere della sospensione termini procedimentali;

con nota assunta al protocollo con n. 24759 del 23.04.2025 è pervenuto parere da parte di ASL 4 Chiavarese contenente prescrizioni;

con nota assunta al protocollo con n.27730 del 09.05.2025 è pervenuto riscontro da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. alle richieste di integrazioni e alle osservazioni avanzate rispettivamente da Difesa Suolo di Regione Liguria e ARPAL. Le stesse sono state trasmesse agli enti interessati con nota prot. n. 29537 del 16.05.2025;

con nota assunta al protocollo con n.28124 del 12.05.2025 ASPI - Autostrade per l'Italia ha rappresentato che il tratto autostradale della A12 di competenza è compreso tra la prog. km 0+000 e la 49+000, da Genova a Sestri Levante, pertanto il tratto interferente con l'intervento in esame non rientra nelle competenze gestionali della suddetta Società concessionaria e ha invitato a trasmettere la documentazione alla Società Concessioni del Tirreno S.p.A.;

la comunicazione di ASPI è stata trasferita a Concessioni del Tirreno S.p.A. con nota prot.n. 29539 del 16.05.2025;

da parte di Concessioni del Tirreno S.p.A. non sono pervenute ulteriori comunicazioni a riguardo;

con nota protocollo con n. 29847 del 19.05.2025 è stato comunicato a SNAM Rete Gas S.p.A. il permanere della sospensione dei termini procedimentali, in quanto non risultavano corrisposte tutte le richieste integrazioni richieste dai diversi uffici;

con nota assunta al protocollo con n.33621 del 05.06.2025 ARPAL ha riscontrato la richiesta di questa amministrazione relativa a quanto proposto da SNAM Rete Gas S.p.A., rimandando le proprie valutazioni nell'ambito della verifica di ottemperanza delle condizioni 2 (Piano di Utilizzo) e 3 (Piano di Monitoraggio Ambientale) del parere n. 272 del 15/02/2024 di cui al Decreto MASE 123/2024 in sede di Progetto esecutivo;

con nota prot. n. 33698 del 05.06.2025 Città Metropolitana di Genova ha sollecitato i tre comuni interessati all'intervento (Casarza L., Castiglione Chiavarese, Sestri Levante) a rilasciare il parere di competenza, assegnando un termine, trascorso il quale gli stessi sarebbero stati definitivamente assunti come favorevoli senza condizioni;

con nota assunta al protocollo con n. 34181 del 06.06.2025, indirizzata anche a SNAM Rete Gas S.p.A., il Comune di Casarza Ligure ha fornito il proprio parere;

con nota assunta al protocollo con n. 35882 del 16.06.2025, inviata direttamente anche a SNAM Rete Gas S.p.A., il Comune di Castiglione Chiavarese ha fornito il proprio parere;

con nota assunta al protocollo con n. 38149 del 26.06.2025 il Comune di Sestri Levante ha fornito il proprio parere. Dal momento che la suddetta comunicazione non era stata inoltrata dal Comune a SNAM Rete Gas S.p.A., con nota prot. n. 40018 del 03.07.2025 si è provveduto ad informare il Proponente;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

i tre Comuni nel proprio parere hanno evidenziato la necessità di pervenire alla definizione in sede convenzionale con SNAM Rete di Gas S.p.A. di misure compensative che comprendano in primo luogo la sistemazione definitiva dell'area interessata dall'occupazione;

SNAM Rete di Gas S.p.A. ha fornito riscontro:

- al Comune di Casarza Ligure con nota assunta al prot. con n. 38030 del 25.06.2025;
- al Comune di Castiglione Chiavarese con nota assunta al prot. con n. 39387 del 01.07.2025;
- al Comune di Sestri Levante con nota assunta al prot. con n. 43060 del 16.07.2025;

a tale proposito SNAM Rete di Gas S.p.A. ha confermato la disponibilità a valutare e definire misure di compensazione e riequilibrio ambientale nel rispetto di quanto previsto dalla L. 239/2004. In particolare, le amministrazioni comunali dovranno individuare in maniera puntuale interventi coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, nonché fornire la quantificazione dei relativi costi; le misure di compensazione saranno successivamente inserite in un accordo regolante gli aspetti tecnico-economici, da stipularsi a seguito del rilascio, da parte di Città Metropolitana di Genova, dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio delle opere in oggetto;

con nota prot. n. 40020 del 03.07.2025 Città Metropolitana di Genova ha sollecitato il Settore Difesa Suolo di Regione Liguria a fornire, per quanto di competenza, le proprie definitive valutazioni sul progetto;

con nota assunta al protocollo con n. 45391 del 28.07.2025, e nota di pari contenuto del 04.08.2025, assunta al protocollo con n. 47345 del 05.08.2025, SNAM Rete Gas S.p.A. ha fornito riscontro all'Ufficio Opere Strutturali di Città Metropolitana di Genova;

con nota assunta al protocollo con n. 47053 del 04.08.2025 SNAM Rete Gas S.p.A. ha fornito integrazioni volontarie al Settore Difesa Suolo di Regione Liguria. Tali elaborati costituivano peraltro parte integrante del pacchetto documentale già trasmesso dalla Società al MASE ai fini della procedura di VIA;

con nota assunta al protocollo con n. 47073 del 04.08.2025 SNAM Rete Gas S.p.A. ha fornito riscontro al Ministero del Made in Italy fornendo dichiarazione asseverata da tecnico abilitato (e relativa documentazione) in merito alla verifica delle interferenze tra le opere sopra richiamate e le reti di comunicazione elettronica;

con nota assunta al protocollo con n. 47308 del 05.08.2025 SNAM Rete Gas S.p.A. ha chiesto maggiori chiarimenti al Comune di Casarza Ligure, a seguito di tavolo tecnico tenutosi in data 08/07 presso gli uffici comunali, richiesto dalla Società stessa in ordine allo stato di fatto dell'area denominata "ex Tangoni", la quale risulta attualmente interessata da depositi di materiali da escavazione, dal momento che parte degli stessi sono ricadenti all'interno dell'area individuata come occupazione temporanea nell'ambito del progetto di rifacimento del metanodotto di cui trattasi;

con nota prot. 386023 del 06.08.2025, assunta a protocollo di Città Metropolitana in pari data con n.47889, è pervenuto dal Settore Difesa Suolo di Regione Liguria, assenso con valore di Autorizzazione idraulica ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904 e del Regolamento Regionale n.3/2011 (GNO004245) nonché parere ai sensi dell'art. 16, comma. 3, lett. C, comma 3-quater, e comma 3-quinquies delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Ambito 17 (GCP001864);

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

in relazione agli enti e gestori che, sebbene convocati, non si sono espressi, si deve ritenere in base alla normativa vigente, che non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

devono pertanto ritenersi acquisti favorevoli senza condizioni gli assensi di enti e gestori che regolarmente convocati non abbiano espresso le proprie determinazioni;

i pareri e gli atti abilitativi espressi nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica sono contenuti in ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che

in data 18.08.2025 è stata richiesta tramite BDNA comunicazione antimafia. Dal momento che la norma consente di acquisire autocertificazioni in caso di mancato rilascio della comunicazione stessa da parte della competente Prefettura, con nota prot. n. 49668 del 19.08.205 è stato chiesto a SNAM Rete Gas S.p.A. di anticipare la suddetta documentazione al fine di poter procedere alla chiusura del procedimento in attesa del rilascio della BDNA;

con nota assunta al protocollo con n. 50108 del 20.08.2025 la Società ha provveduto a trasmettere le autocertificazioni richieste, sensi dell'art. 89 del codice antimafia finalizzate ad attestare l'assenza nei confronti dei soggetti titolari di incarichi e delle posizioni rilevanti di situazioni ostative indicate dall'art.67 del medesimo Codice, non avendo come detto la competente Prefettura restituito la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.Lgs.159/2011 ss.mm.ii. richiesta tramite procedura di accesso alla BDNA;

dal momento che dalla verifica effettuata la suddetta documentazione risultava incompleta, con nota prot. n. 50356 del 21.08.2025 è stato chiesto a SNAM Rete Gas S.p.A. di provvedere al completamento della stessa;

con nota assunta al protocollo con n.51121 del 27.08.2025 la Società ha provveduto a rinviare la suddetta documentazione come richiesto;

alla luce di quanto sopra rappresentato il presente titolo viene pertanto rilasciato ai sensi dell'art.88, comma 4 bis, del già citato codice antimafia;

Dato atto altresì che gli oneri istruttori pari a € 800,00 risultano essere stati corrisposti in data 08.11.2024, da introitarsi sull'accertamento 471 dell'anno 2024;

Vista la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 54323 del 11.09.2025;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Rosetta Sbarbaro, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche ma si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova; peraltro lo stesso è soggetto alle forme di comunicazione previste dal D.P.R.327/2001;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Esplicitato che le condizioni afferenti i titoli abilitativi rilasciati con il presente atto dovranno essere rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate secondo le relative disposizioni di settore da parte delle diverse amministrazioni competenti in via ordinaria per materia;

Ritenuto che sulla base di tutto quanto sopra riportato l'istruttoria sia da ritenersi conclusa favorevolmente e sussistano pertanto, sotto il profilo amministrativo, le condizioni per procedere al rilascio della richiesta autorizzazione, come già comunicato agli enti/gestori interessati al procedimento con nota prot.n. 54573 del 12.09.2025;

DISPONE

per quanto in premesse specificato, fatti salvi i diritti di terzi:

A. di dare atto che la conferenza di servizi convocata in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto "RIFACIMENTO METANODOTTO DERIVAZIONE PER SESTRI LEVANTE DN 400 (16) – DP 75 BAR E OPERE CONNESSE", si è conclusa favorevolmente;

B. di approvare pertanto il progetto di fattibilità tecnico-economica allegato all'istanza, richiamando, ai sensi degli artt. 52 quater e 16, comma 2, del D.P.R. 327/2001, gli elaborati tecnici di cui al progetto stesso e l'Elenco Ditte che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e, per gli effetti, di rilasciare a SNAM Rete Gas S.p.A. l'Autorizzazione Unica per la realizzazione del progetto denominato "RIFACIMENTO METANODOTTO DERIVAZIONE PER SESTRI LEVANTE DN 400 (16) – DP 75 BAR E OPERE CONNESSE";

C. di dare atto che la presente autorizzazione unica assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche;

D. di dare atto che l'autorizzazione unica determina l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio sulle aree oggetto di imposizione di servitù e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 quater del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e ss.mm.ii. e dell'art. 28, comma 9, della L.R. 16/2008;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

E. di dare atto ai sensi dell'art. 28, comma 9, della L.R.16/2008 e ai sensi dell'art.52 quater, comma 3, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che l'atto di autorizzazione unica determina l'inizio del procedimento di esproprio;

F. di dare atto che in fase di progettazione esecutiva SNAM Rete Gas S.p.A. debba ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel Giudizio di Compatibilità Ambientale formulato dal MASE, secondo le procedure di verifica e le tempistiche ivi previste, che si intendono qui interamente richiamate e riportate in ALLEGATO 3;

G. di subordinare la realizzazione dell'opera al rispetto da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. delle prescrizioni e condizioni dettati nei pareri nulla osta e autorizzazioni in ALLEGATO 1 raccolti in sede di conferenza di servizi, che devono intendersi integralmente riportati;

H. di inviare il presente atto ai Servizi Finanziari ai fini del visto contabile

I. che SNAM Rete Gas sia tenuta a rispettare le prescrizioni e condizioni generali di seguito riportate:

1) dovrà essere inoltrata istanza di valutazione del progetto, ai fini della procedura antincendio, come previsto dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 151/2011, e dagli artt. 3 e 4 del D.M. 07/08/2012 presso il competente Comando dei Vigili del Fuoco;

2) nelle varie fasi di progettazione ante operam, in corso d'opera e post operam, dovrà essere costantemente aggiornata la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, in modo da permettere al personale tecnico la programmazione dei necessari controlli per gli aspetti paesaggistici, architettonici – monumentali e archeologici;

3) in fase di progettazione esecutiva dovranno essere concordate con i vari gestori di sotto-servizi potenzialmente interferenti e comunque interessati nel procedimento di rilascio della presente autorizzazione modalità operative finalizzate ad evitare danni ai preesistenti impianti secondo le indicazioni fornite da ciascun gestore;

4) in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell'avvio delle attività di cantiere in accordo con ARPAL Liguria dovrà essere integrata la caratterizzazione ambientale e le modalità di utilizzo delle terre e rocce nelle aree di scavo, secondo le prescrizioni già impartite nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale;

5) in fase di progettazione esecutiva ed in corso d'opera SNAM Rete Gas S.p.A., ai fini di prevenzione e protezione nei confronti del rischio amianto a tutela dei lavoratori e dell'ambiente di vita, dovrà attenersi a quanto indicato da ASL 4 Chiavarese, nel parere in allegato alla presente autorizzazione;

6) dovrà essere comunicato, con congruo anticipo, prima dell'avvio dei lavori, a tutti i gestori di sotto-servizi potenzialmente interferenti e comunque interessati nel procedimento di rilascio della presente autorizzazione, la data di inizio dei lavori ed il crono programma dei lavori sulle diverse tratte, al fine di concordare le modalità operative ed evitare danni ai preesistenti impianti secondo le indicazioni fornite da ciascun gestore. Tutte le parti interessate dovranno adoperarsi per garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalle diverse normative di settore regolanti le opere interferenti;

7) dovranno essere valutare e definite misure di compensazione e riequilibrio ambientale nel rispetto di quanto previsto dalla L. 239/2004 a favore dei comuni interessati. Le

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

amministrazioni comunali potranno individuare in maniera puntuale interventi coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, nonché fornire la quantificazione dei relativi costi; le misure di compensazione saranno successivamente inserite in un accordo regolante gli aspetti tecnico-economici, da stipularsi a seguito del rilascio della presente autorizzazione unica, alla costruzione e all'esercizio delle opere in oggetto fra SNAM Rete Gas S.p.A. e i comuni stessi. In ogni caso dovrà essere garantito il ripristino dei luoghi interessati dai lavori;

8) la data di inizio lavori dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova nonché ai comuni interessati e alla Regione Liguria nei modi e nei tempi previsti dalle norme o dalle prescrizioni impartite dagli enti in ALLEGATO 1;

9) l'inizio lavori dovrà essere denunciato alla Città Metropolitana di Genova e ai comuni interessati dal titolare dell'autorizzazione e sottoscritto e firmato anche dal tecnico incaricato della direzione dei lavori e dalla ditta esecutrice, la quale dovrà trasmettere al comune e alla ASL competenti per territorio, se ed in quanto dovuto ai sensi della normativa vigente sia in materia edilizia che di sicurezza nei cantieri, la documentazione prevista ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;

10) la data di inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - Divisione XV - Ispettorato Territoriale Liguria - Ufficio Interferenze Elettriche, ai fini della verifica di quanto contenuto nella dichiarazione asseverata;

11) dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova e agli enti interessati all'intervento la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori, a mezzo nota scritta del Direttore dei Lavori, il quale dovrà attestare la conformità di quanto realizzato con il progetto approvato;

12) i lavori e i relativi procedimenti ablativi dovranno avere inizio entro **12 mesi** e completamento entro **36 mesi** dalla data di inizio lavori;

13) nel caso in cui non sia possibile iniziare i lavori entro un anno dal rilascio del provvedimento o terminarli nel termine sopra stabilito deve essere presentata istanza di proroga. L'istanza di proroga, sia di inizio lavori che di fine lavori, dovrà indicare le motivazioni per cui non è stato possibile rispettare i termini stabiliti. La proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine;

14) decorsi tali termini il permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita ed i lavori eseguiti dopo la scadenza saranno considerati abusivi a tutti gli effetti. Per i lavori non ultimati nel termine stabilito dovrà essere presentata istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso a costruire; in tale caso, l'eventuale nuovo permesso a costruire – qualora concedibile secondo le vigenti norme – concernerà la parte non ultimata dei lavori;

15) le autorizzazioni contenute nel presente titolo autorizzativo dovranno essere eventualmente rinnovate nei modi e nei tempi stabiliti dagli enti competenti al loro rilascio;

16) prima dell'inizio lavori dovrà essere inoltrata ai competenti comuni apposita istanza per l'ottenimento della prescritta autorizzazione per attività rumorosa temporanea relativa al cantiere edile;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

17) dovrà essere assunta la piena responsabilità per gli eventuali danni che potessero comunque essere arrecati a persone o cose in conseguenza dell'esecuzione e dell'esercizio delle opere in questione, sollevando l'amministrazione di Città Metropolitana e gli altri enti interessati al procedimento da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero, da tali opere, danneggiati;

18) dovranno essere eseguite tutte le necessarie ed opportune modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte da parte delle competenti amministrazioni, per la tutela dei pubblici e privati interessi cui esse sono preposte, entro i termini che all'occorrenza saranno stabiliti, durante la costruzione e l'esercizio delle opere sopra specificate;

19) tutti i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia presentando le certificazioni e abilitazioni comprovanti la regolarità degli stessi;

20) il titolare della presente autorizzazione dovrà provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi e di ogni altra opera che venisse manomessa o danneggiata durante il corso dei lavori e in ogni caso a seguito della dismissione dell'impianto;

21) presso il cantiere dovrà essere conservata, a disposizione degli organi di controllo, il titolo abilitativo e la relativa documentazione tecnico progettuale in base alla quale lo stesso è stato emesso;

22) prima di dar corso ad interventi su aree private accessibili o fabbricati posti in fregio a spazi pubblici od aperti al pubblico si dovrà provvedere alla recinzione del cantiere;

23) nell'installazione e nell'uso degli impianti di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure di legge atte ad evitare danni alle persone ed alle cose o inquinamento ambientale;

24) all'ingresso del cantiere, in vista al pubblico, dovrà essere posto il cartello indicatore chiaramente leggibile, avente le caratteristiche ed i contenuti prescritti;

25) le concessioni demaniali per la regolarizzazione delle occupazioni su area afferente al demanio idrico dovranno essere regolarizzate in via extra procedimentale da SNAM Rete Gas S.p.A. che dovrà presentare apposita istanza prima dell'inizio lavori. A tal proposito dovranno essere riportati in apposito elaborato anche i tratti soggetti a inertizzazione e ubicati su sedime demaniale, in quanto soggetti a concessione idraulica a titolo oneroso, secondo le indicazioni fornite dal Settore Difesa del Suolo Genova;

26) dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni da lettera a) sino a lettera n) contenute nella Determinazione di Assenso con valore di Autorizzazione Idraulica (in ALLEGATO 1) ai sensi dell'art. 93 del R.D. n.523/1904 e del Regolamento Regionale n.3/2011, che ha validità secondo i tempi e la durata definiti nell'atto di Autorizzazione Unica e la cui efficacia decorre dalla data di adozione della A.U. stessa. Qualora per comprovate sopravvenute esigenze, non fosse possibile il rispetto dei termini fissato per la fine lavori, dovrà essere richiesta proroga per il tempo necessario per il completamento dell'opera, prima della scadenza, al Settore Difesa Suolo Genova;

27) l'inizio lavori dovrà essere comunicato al Settore Difesa Suolo Genova; detta comunicazione dovrà avere lo stesso oggetto dell'autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 e dovrà altresì avere in allegato almeno la seguente documentazione:

   - elenco dei mezzi che accederanno all'alveo;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- nominativo del responsabile dell'ente appaltante, del Direttore dei Lavori e del responsabile dell'impresa esecutrice dei lavori con relativo recapito telefonico;

28) in sede di progettazione esecutiva dovrà essere adottato ogni accorgimento affinché l'approvvigionamento dei cantieri e l'allontanamento del materiale di scarto siano organizzati in modo da minimizzare il disagio alla circolazione veicolare;

29) per quanto non previsto dal presente atto SNAM Rete Gas S.p.A. dovrà attenersi a quanto indicato in progetto;

30) tutte le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al progetto autorizzato dovranno essere preventivamente comunicate alla Città Metropolitana di Genova e agli enti interessati. Nel caso in cui le varianti dovessero configurarsi come sostanziali, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Città Metropolitana di Genova. Qualora la modifica incida esclusivamente su una autorizzazione di settore, alla Città Metropolitana potrà essere inviata attestazione dell'avvenuto assenso da parte dell'amministrazione interessata con documentazione idonea a descrivere la modifica da effettuarsi.

Del presente atto sono parte integrante e sostanziale:

- gli atti e i pareri di cui all'ALLEGATO 1;
- l'elenco delle aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio (terreni soggetti ad imposizione di servitù) e delle aree in occupazione temporanea di cui all'ALLEGATO 2;
- l'ALLEGATO 3 – Condizioni Ambientali.

Il Proponente è tenuto all'ottemperanza delle prescrizioni ivi dettate.

Ai sensi dell'art. 14 quater della L. 241/1990 e ss.mm.ii. il presente atto sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dall'efficacia del presente atto.

Sono fatte salve le sanzioni anche penali previste dalle vigenti normative di settore;

Il presente atto sarà revocato qualora, in esito alla interrogazione della BDNA, pervenga notizia della sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii..

INVIA

copia del presente atto a:

- SNAM Rete Gas S.p.A.;
- agli enti e gestori coinvolti nel procedimento per ogni eventuale successivo adempimento di competenza previsto dalle norme vigenti;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Il presente atto è soggetto alle forme di comunicazione di cui al D.P.R. 327/021.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è adottato a seguito di un procedimento durato 159 giorni dalla data di perfezionamento dell'istanza, tenuto conto della sospensione termini pari a 74 giorni per richiesta integrazioni.

Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale